

Articoli definitivamente modificati e pertinenti del regolamento sul gioco d'azzardo a distanza [Regeling kansspelen op afstand]

Articolo 3.5. La rappresentazione di puntate, vincite e perdite

1. Il titolare della licenza deve adottare misure adeguate per garantire che le puntate, le vincite e le perdite del giocatore siano rappresentate come importi in euro in modo chiaro, comprensibile e sufficientemente distintivo.
2. In deroga al paragrafo 1, le puntate, le vincite e le perdite del giocatore possono essere rappresentate con importi in dollari USA presso l'organizzazione del poker, se:
 - a. il gioco è organizzato nella forma di cui all'articolo 2.1, comma 1, lettera b), del decreto; e
 - b. sia i giocatori registrati con il titolare della licenza che i giocatori di fornitori stranieri partecipano al gioco; e
 - c. il titolare della licenza adotta le misure appropriate per garantire che:
 - 1°. prima dell'inizio del gioco, il giocatore sia informato in modo chiaro e comprensibile e il più ampiamente possibile della rappresentazione in dollari USA;
 - 2°. il giocatore è in grado di ottenere informazioni sul valore delle puntate, delle vincite e delle perdite in euro in modo chiaro e comprensibile durante il gioco;
 - 3°. la designazione e il valore delle puntate, delle vincite o delle perdite in dollari USA non sono alterate durante la partecipazione al gioco.

Articolo 3.5a. Notifica delle puntate al di sopra del minimo

Il titolare della licenza adotta le misure appropriate per garantire che, se l'importo della puntata in una partita o in un round è fissato senza l'intervento del giocatore, in modo tale che la puntata sia superiore alla puntata minima possibile di quel gioco o round, il giocatore riceve una notifica di avvertimento prima o in contemporanea all'eventuale inserimento finale della puntata, con informazioni chiare e comprensibili per cui il giocatore può inserire una puntata inferiore. Detta notifica indica altresì la posta minima possibile.

(...)

Sezione 3a. Profilo del giocatore

Articolo 3.19a. Inserimento gratuito

1. Fatto salvo l'articolo 3.19f, il titolare della licenza adotta le misure appropriate per garantire che i giocatori e i potenziali giocatori possano inserire i limiti del loro comportamento di gioco in campi con inserimento vuoto, ad ogni modo provvisti di:
 - a. minimi preimpostati e visibili, massimali o altre opzioni di inserimento o suggerimenti di inserimento;
 - b. opzioni per visualizzare minimi, massimali o altre opzioni di inserimento o suggerimenti di inserimento.
2. In deroga al paragrafo 1, il titolare della licenza adotta le misure appropriate per garantire che, per i giocatori che desiderano modificare i limiti del loro

comportamento di gioco, i limiti ancora inalterati in quel momento siano visibili nei o a livello dei campi di inserimento.

Articolo 3.19b. Limiti di deposito e credito in euro

Il titolare della licenza adotta le misure appropriate per garantire che:

- a. i giocatori e i potenziali giocatori possano inserire i limiti di deposito e il credito massimo di cui all'articolo 4.14, comma 2, lettera a), del decreto unicamente in euro;
- b. i limiti di deposito e il credito massimo in euro siano presentati solo in tutte le parti dell'interfaccia del giocatore in cui sono visualizzate.

Articolo 3.19c. Conferma di iscrizione

1. Fatto salvo l'articolo 3.19d, il titolare della licenza adotta le misure appropriate per garantire che qualsiasi limite inserito da un giocatore o da un potenziale giocatore come parte del profilo del giocatore è elaborato solo dal sistema di gioco a seguito:

- a. di una conferma dell'iscrizione finale richiesta in modo chiaro e comprensibile; e
- b. della conferma ricevuta e registrata.

2. All'atto dell'inserimento di ciascun limite di deposito, la richiesta di cui al paragrafo 1, lettera a), comprende anche quanto segue:

- a. una domanda chiara e comprensibile che chieda se il giocatore o il potenziale giocatore è disposto a perdere l'importo inserito, ripetendo l'importo;
- b. una dichiarazione chiara e comprensibile che il giocatore o il potenziale giocatore, confermando, dichiara di essere disposto a perdere l'importo inserito, ripetendo l'importo.

Articolo 3.19d. Contatto quando sono inseriti i limiti di deposito

1. Il titolare della licenza adotta le misure appropriate per garantire che i giocatori e i potenziali giocatori:

- a. nella categoria di età compresa tra i 18 e i 24 anni, possano inserire solo in via definitiva un importo pari o superiore a 5,35 EUR al giorno, 37,50 EUR a settimana o 150 EUR al mese;
- b. nella categoria di età pari o superiore ai 24 anni, possano inserire solo in via definitiva un importo pari o superiore a 12,50 EUR al giorno, 87,50 EUR a settimana o 350 EUR al mese;

e avere quanto sopra come limite di deposito contattando il personale del titolare della licenza formato nel campo della prevenzione delle dipendenze di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto sull'assunzione, sulla pubblicità e sulla prevenzione delle dipendenze da gioco d'azzardo, attraverso l'interfaccia del gioco o telefonicamente.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai casi in cui i giocatori inseriscono un importo al fine di ridurre un limite di deposito esistente.

Articolo 3.19e. Contenuto del contatto al momento dell'inserimento dei limiti di deposito

1. Se il contatto di cui all'articolo 3.19d, paragrafo 1, ha luogo in merito all'inserimento di un limite di deposito, durante tale contatto con il giocatore o

- con il potenziale giocatore, il personale preposto alla prevenzione dalle dipendenze del titolare della licenza e formato a tal fine chiede:
- a. se si è consapevoli che si desidera fissare un limite elevato di deposito;
 - b. se si è a conoscenza del fatto che si può perdere l'importo inserito ripetendo l'importo;
 - c. di dichiarare che si è disposti a perdere l'importo inserito ripetendo l'importo.
2. Prima che il contatto sia completato, il personale formato nel campo della prevenzione dalle dipendenze informa sempre il giocatore o il potenziale giocatore:
- a. dei rischi di un'eccessiva partecipazione al gioco d'azzardo;
 - b. della possibilità di escludere la partecipazione al gioco d'azzardo organizzato nelle sale slot, nei casinò e a distanza, mediante iscrizione nel registro;
 - c. della possibilità di essere informati e di ricevere, se necessario e in forma anonima, informazioni sulla dipendenza dal gioco d'azzardo dal Centro nazionale di assistenza alla prevenzione finanziato a norma dell'articolo 33e, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera b), della legge, indicando i recapiti di tale centro di assistenza.
3. Il titolare della licenza invia via e-mail una conferma del contatto al giocatore o al potenziale giocatore, nonché un rapporto. Detto rapporto contiene in tutti i casi:
- a. la risposta ai quesiti di cui al paragrafo 1;
 - b. le informazioni di cui al paragrafo 2;
 - c. l'importo definitivamente iscritto come limite di deposito;
 - d. il termine di cui all'articolo 4.14, paragrafo 3, lettera b), del decreto si applica alla modifica del limite di deposito, laddove detta modifica sia volta a incrementare tale limite.

Articolo 3.19f. Voce non elaborabile

1. Il titolare della licenza deve adottare misure adeguate per garantire che ai giocatori e ai potenziali giocatori venga chiesto nuovamente di inserire un limite in conformità con le disposizioni della presente sezione, se inseriscono informazioni che il sistema di gioco non può elaborare come limite quando completano o modificano il profilo del giocatore.
2. Se il limite inserito è inferiore al limite minimo che il sistema di gioco è in grado di elaborare, la richiesta di cui al paragrafo 1 conterrà la notifica del valore minimo che il sistema di gioco è in grado di elaborare. In nessun caso indica il valore massimo che il sistema di gioco è in grado di elaborare.
3. Se il limite di immissione supera il limite massimo che il sistema di gioco è in grado di elaborare, la richiesta di cui al paragrafo 1 conterrà la notifica dei valori minimi e massimi che il sistema di gioco è in grado di elaborare e che gli altri valori da immettere devono essere compresi tra tali valori.

Articoli definitivamente modificati e pertinenti del regolamento sull'assunzione, sulla pubblicità e sulla prevenzione delle dipendenze da gioco d'azzardo [Regeling Werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen]

Articolo 5. Divieto di pubblicità, bonus e altre questioni relative alle informazioni sulla prevenzione delle dipendenze e sul profilo del giocatore

1. **[NON MODIFICATO]**

2. Il titolare di una licenza per organizzare il gioco d'azzardo a distanza non è autorizzato a fornire:
 - a. le informazioni sul profilo del giocatore di cui all'articolo 3.23 del regolamento sul gioco d'azzardo a distanza; e
 - b. la parte dell'interfaccia del giocatore in cui il profilo del giocatore può essere completato o modificato;con qualsiasi forma di reclutamento o pubblicità, inclusa la fornitura di bonus, o forma visiva o uditiva in qualsiasi modo diverso da quanto strettamente necessario per fornire informazioni sul profilo del giocatore o fornire l'opportunità di completare o modificare il profilo del giocatore.

(...)

Articolo 15. Informazioni attraverso l'interfaccia del giocatore

Il titolare di una licenza per organizzare il gioco d'azzardo a distanza informa in tutti i casi i giocatori in modo chiaro e comprensibile, utilizzando l'interfaccia del giocatore, in merito a:

- a. i limiti del loro comportamento di gioco, di cui all'articolo 4.14, comma 1, del decreto sul gioco d'azzardo a distanza, nel momento in cui il giocatore accede o effettua il log out nonché quando inizia una partita;
- b. raggiungere o superare il 50 % di un limite di cui all'articolo 4.14, paragrafo 2, lettere a) o b), del decreto sul gioco d'azzardo a distanza al momento dello svolgimento;
- c. quanto tempo è trascorso dall'inizio del primo gioco dopo l'accesso, ogni volta che passano 30 minuti fino al momento della disconnessione.

(...)

Articolo 17. Segnali interni ed esterni

Si considerano in ogni caso segnali interni o esterni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto:

da a. a f. **[NON MODIFICATO]**

- g. fissare o aver fissato importi superiori a quelli di cui all'articolo 3.19d, paragrafo 1, del regolamento sul gioco d'azzardo a distanza come limiti del comportamento di gioco di cui all'articolo 4.14, comma 2, frase introduttiva e lettera b) del decreto.

Articolo 18. Misure di intervento

1. **[NON MODIFICATO]**

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il titolare di una licenza per organizzare il gioco d'azzardo a distanza garantisce che sia in grado di applicare almeno le seguenti misure d'intervento:

da a. a c. **[NON MODIFICATO]**

- d. disconnessione del giocatore senza il suo consenso.

Articolo 19. L'applicazione delle misure di intervento

1 e 2 **[NON MODIFICATO]**

3. Qualora, nel corso di un gioco d'azzardo a distanza, il giocatore raggiunga o superi un limite di cui all'articolo 4.14, paragrafo 2, lettere a) o b), del decreto

sul gioco d'azzardo a distanza, il titolare di una licenza per organizzare il gioco d'azzardo a distanza adotta in ogni caso:

- a. la misura di intervento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), quando il giocatore raggiunge o supera il limite; e
- b. la misura di intervento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), al momento della opportunità successiva di scommessa o al termine del gioco d'azzardo.

4. [NON MODIFICATO]

Articolo III [DISPOSIZIONE TRANSITORIA]

1. Il titolare di una licenza, per organizzare il gioco d'azzardo a distanza adotta le misure appropriate per garantire che, immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i giocatori registrati presso di esso:
 - a. nella categoria di età compresa tra i 18 e i 24 anni, aventi fissato un importo pari o superiore a 5,35 EUR al giorno, 37,50 EUR a settimana o 150 EUR al mese come limite di deposito;
 - b. nella categoria di età pari o superiore a 24 anni, aventi fissato un importo pari o superiore a 12,50 EUR al giorno, 87,50 EUR a settimana o 350 EUR al mese come limite di deposito;siano informati immediatamente dopo l'accesso, mediante un messaggio chiaro e comprensibile nell'interfaccia del giocatore, dell'applicazione dell'articolo 3.19d del regolamento sul gioco a distanza.
2. Nel messaggio, di cui al paragrafo 1, al giocatore viene fatto riferimento:
 - a. dell'elevato limite di deposito che ha fissato come segnale indicante una partecipazione inappropriata o un rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo;
 - b. dell'importo del limite di deposito fissato e che può perderlo;
 - c. dei rischi di un'eccessiva partecipazione al gioco d'azzardo;
 - d. la possibilità di escludere la partecipazione al gioco d'azzardo organizzato nelle sale di slot, nei casinò e a distanza, mediante iscrizione nel registro di cui all'articolo 33h della legge;
 - e. della possibilità di essere informati e di ricevere, se necessario e in forma anonima, informazioni sulla dipendenza dal gioco d'azzardo dal Centro nazionale di assistenza alla prevenzione finanziato a norma dell'articolo 33e, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera b), della legge, indicando i recapiti di tale centro di assistenza.
3. Il messaggio di cui al paragrafo 1 è visualizzato in modo tale che:
 - a. solo il messaggio è visibile nell'interfaccia del lettore per una durata minima di 30 secondi;
 - b. al termine del periodo di cui al comma a), al giocatore viene offerta una sola opzione chiaramente visibile quando il giocatore è reindirizzato alla parte dell'interfaccia del giocatore in cui i limiti del comportamento di gioco di cui all'articolo 31k, paragrafo 2, lettera c), della legge possono essere modificati.
4. Il titolare di una licenza per organizzare il gioco d'azzardo a distanza adotta le misure appropriate per garantire che il giocatore non possa accedere ad altre parti dell'interfaccia del giocatore, tranne dopo aver utilizzato l'opzione di cui al paragrafo 3, lettera b).
5. Il titolare di una licenza per organizzare il gioco d'azzardo a distanza adotta le misure appropriate per garantire che il messaggio di cui al paragrafo 1 sia

visualizzato al giocatore immediatamente dopo aver effettuato l'accesso fino a quando non si sia avvalso dell'opzione di cui al paragrafo 3, lettera b).

Articolo IV

Il regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2024.